NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 57

Concessione agli allievi degli istituti cattolici

Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o dell'Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Seconda — Della leva e del servizio militare aeronautico
Titolo	II — Servizio militare aeronautico
Capo	II — Ritardi della prestazione del servizio alle armi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-57-concessione-agli-allievi-degli-istituti-cattolici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it